

Stato di crisi e indennità ordinaria di disoccupazione per il 2009

in breve

Argomento – Gli apprendisti potranno fruire dell'indennità ordinaria non agricola con requisiti normali anche se privi dei requisiti generalmente necessari per la concessione del trattamento economico.

QUADRO NORMATIVO

@ www.informatore.ilsole24ore.com

in neretto sono evidenziati i provvedimenti on-line

• **INPS, circ. n. 39, 6.3.2009** • *Legge 2, 28.1.2009.*

La forte crisi economica che ha investito il nostro Paese lo scorso anno e che si sta trascinando anche nel 2009 (segnali di ripresa secondo la BCE ci saranno solo nel corso del 2010) ha indotto il legislatore italiano a modificare la regolamentazione degli ammortizzatori sociali al fine di agevolare la loro fruizione e soddisfare in questo modo la forte esigenza proveniente dal mondo del lavoro.

Poiché i trattamenti economici che sono stati interessati dalle modifiche disposte dalla legge 2/2009 di conversione del decreto anticrisi vengono erogati dall'INPS, quest'ultimo è intervenuto per offrire le prime indicazioni ai soggetti interessati.

Questo primo intervento dell'INPS però non ha a oggetto tutte le situazioni che il legislatore ha voluto regolamentare con la legge 2/2009, ma solamente quelle disciplinate dall'art. 19, comma 1, alle lett. da a) a c) ossia: **il trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e quello con requisiti ridotti e in particolare l'indennità di disoccupazione** che da quest'anno viene riconosciuta anche agli apprendisti.

Formeranno invece oggetto di un'altra circolare, dopo che il Ministero del lavoro avrà adottato il decreto attuativo della disposizione contenuta nel comma 3, dell'art. 19, legge 2/2009 anche: l'aumento degli stanziamenti per gli ammortizzatori in deroga, l'introduzione di una forma di sostegno al reddito per i collaboratori coordinati e continuativi e il potenzia-

mento del legame tra politiche attive e ammortizzatori sociali.

Anche gli apprendisti tra i beneficiari – La novità di maggior impatto introdotta dal decreto anticrisi è senza dubbio il riconoscimento, seppur in via sperimentale per il triennio 2009-2011,


agli apprendisti dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, prima esclusi per legge dal trattamento economico.

Condizione basilare per poter fruire dell'agevolazione economica è che il lavoratore sia in possesso della qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ossia il 29 novembre 2008 e abbia maturato almeno 3 mesi di servizio, all'atto della sospensione o del licenziamento presso l'azienda interessata dalla crisi. In caso di recesso datoriale la domanda per ottenere la disoccupazione va inoltrata entro 68 giorni decorrenti dalla data del licenziamento.

L'INPS sottolinea che ai fini della concessione dell'indennità di disoccupazione agli apprendisti non viene chiesto di essere in possesso dei requisiti, quali essere assicurati all'Istituto previdenziale da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, generalmente previsti per gli altri lavoratori per la fruizione del trattamento economico in parola.

L'indennità viene corrisposta per 90 giornate, purché il contratto di apprendistato durante il periodo sia ancora in vigenza. Infatti se durante la fruizione del beneficio il contratto di apprendistato scade, l'indennità potrà essere fruita sino a tale data.

Se il lavoratore è stato licenziato, il trattamento viene riconosciuto sempre per 90 giornate, purché l'apprendista risulti disoccupato per tutto il periodo di godimento dell'indennità.



L'Istituto previdenziale ricorda che la nuova tipologia di provvedimento a sostegno del reddito sarà operativa solo dopo che vi sia stato l'intervento integrativo pari almeno al 20% dell'indennità stessa a carico degli Enti bilaterali previsti dal CCNL applicato dall'azienda.

Vengono richiesti alcuni adempimenti ai datori di lavoro e al lavoratore in attesa che il Ministero del lavoro adotti il decreto attuativo di cui si è detto sopra. Più precisamente al datore di lavoro viene chiesto di inviare al Centro per l'impiego e all'INPS una dichiarazione che attesti la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati. Questi ultimi invece sono tenuti a comunicare al Centro per l'impiego la loro disponibilità al lavoro o a frequentare un percorso di riqualificazione professionale.

Disoccupazione ordinaria normale e con requisiti ridotti – L'alta questione presa in esame dall'INPS riguarda le modifiche che la legge 2/2009 ha apportato alla regolamentazione sull'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e quella con requisiti ridotti per i lavoratori sospesi per crisi aziendale od occupazionale.

In merito alla prima delle due prestazioni a sostegno del reddito, la circ. n. 39/2009 ricorda che a partire dal 1° gennaio 2009, l'erogazione avverrà per una durata massima pari a 90 giornate e la sua concessione è subordinata a un intervento integrativo pari almeno al 20% dell'indennità di disoccupazione a carico degli Enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva applicata. Comunque in attesa dell'intervento attuativo ministeriale l'indennità potrà essere concessa anche senza il suddetto intervento integrativo degli Enti bilaterali.

Sempre durante il periodo di attesa al datore di lavoro viene chiesto di dichiarare ai centri per l'impiego e all'INPS la sospensione dell'attività lavorativa,

le relative motivazioni e i nominativi dei lavoratori interessati. Anche i lavoratori dovranno comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente la loro immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale e inviare il mod. DS21 all'INPS.

In merito invece al trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, l'INPS ha ricordato che la durata anche in questo caso è pari a 90 giornate nell'anno solare.

Quest'ultimo parametro temporale, secondo l'Istituto previdenziale, va applicato all'indennità da liquidarsi nel 2009 in relazione all'attività lavorativa svolta nel corso del 2008 (la misura mensile è quella dello scorso anno).

Per la fruizione del trattamento restano invariati i requisiti. In particolare l'indennità spetta ai lavoratori che non hanno 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che:

- nell'anno precedente hanno lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);
- risultino assicurati da almeno due anni e hanno almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.

Anche in questo caso vengono richiesti al datore di lavoro e al lavoratore gli stessi adempimenti sopra ricordati per l'indennità ordinaria con requisiti normali (a eccezione dell'invio da parte del lavoratore del mod. DS21 all'INPS).

Soggetti esclusi dal beneficio

- Lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale;
- lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate;
- lavoratori con contratto part time verticale;
- soggetti che perdono o nei cui confronti viene sospeso lo stato di disoccupazione.